

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

Prof. Walter Strozzi

Corso di Economia:

Crisi finanziaria di impresa e strategia di risanamento



I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Più importanti innovazioni riguardano i seguenti aspetti:

- i principi generali;
- i profili procedurali;
- gli accordi agevolati e quelli ad efficacia estesa;
- la disciplina dei finanziamenti prededucibili.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’art. 56 co. 1 del DLgs. 14/2019, rubricato “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, stabilisce, infatti, che “L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Nel caso specifico dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’art. 57 comma 1 del DLgs. 14/2019 stabilisce che esso è concluso dall’imprenditore, anche non commerciale (Es Imprenditore Agricolo) e diverso da quello minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ed è soggetto ad omologazione, ai sensi dell’art. 44 del DLgs. 14/2019.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Quale è la natura giuridica dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ???

La qualificazione come “procedura concorsuale”, è tuttora dibattuto: per la soluzione positiva, si è, peraltro, espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.10.4.2019 n. 10106, Cass. 21.6.2018 n. 16347, Cass. 12.4.2018 n. 9087, e Cass.18.1.2018 n. 1182).

A differenza del concordato preventivo, non è richiesta la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interesse economico, né l’osservanza della par condicio creditorum. In tale senso, Verna G. “L’accordo di ristrutturazione dei debiti”, in AA.VV. “Gestione delle procedure concorsuali nella crisi d’impresa”, Milano, 2016, p. 449.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’art. 4 comma 1 del DLgs. 14/2019 dispone che, nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che le precedono, il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. In particolare, a norma del successivo comma 2, il debitore ha il dovere di:

- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
- assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- gestire il patrimonio o l’impresa nel corso della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12 e ss. del DLgs. 14/2019) e gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere perfezionato almeno della forma di scrittura privata autenticata: in tal senso, Trentini C. “Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti”, Milano, 2016, p. 330-334. La pubblicazione nel Registro delle imprese resuppone, infatti, la certificazione delle sottoscrizioni da parte di un soggetto munito di tale potere, come il notaio: cfr. Cesaris F., Sandrelli G.G. “Gli accordi di ristrutturazione”, in AA.VV. “Fallimento e altre procedure concorsuali”, Milano, 2017, p. 895.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Presupposto soggettivo.

Che non sia impresa minore

L’impresa minore è quella che soddisfa, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza oppure, se di durata inferiore, di inizio dell’attività;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un importo complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre periodi amministrativi precedenti la data di deposito della domanda o, se inferiore, di inizio dell’attività;
- debiti, anche non scaduti, non eccedenti il limite di euro 500.000.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Il “sovraindebitamento” è lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di quello agricolo, delle start up innovative (art. 25 ss. del DL 18.10.2012 n. 179) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa oppure ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 14/2019).

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Presupposto oggettivo.

- è esteso dallo stato di crisi (art. 182-bis comma 1 L. fall.) a quello di insolvenza, coerentemente con quanto già previsto, per l’imprenditore agricolo, dal citato art. 23 comma 43 del DL 98/2011. Il medesimo requisito è, inoltre, previsto anche per il piano attestato di risanamento, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del DLgs. 14/2019

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere perfezionato almeno della forma di scrittura privata autenticata: in tal senso, Trentini C. “Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti”, Milano, 2016, p. 330-334. La pubblicazione nel Registro delle imprese resuppone, infatti, la certificazione delle sottoscrizioni da parte di un soggetto munito di tale potere, come il notaio: cfr. Cesaris F., Sandrelli G.G. “Gli accordi di ristrutturazione”, in AA.VV. “Fallimento e altre procedure concorsuali”, Milano, 2017, p. 895.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

« STATO DI CRISI »

L’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 definisce come “stato di crisi” la situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. In particolare, lo stato di crisi è accertato sulla base di specifici indici, elaborati a norma dell’art. 13 del DLgs. 14/2019, idonei a misurare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’art. 161 co. 4 L. fall. prevede, infatti, che la domanda di concordato preventivo di una società deve essere approvata e sottoscritta a norma del precedente art. 152, secondo cui la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:

- nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- nelle spa, sapa e srl, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
- In ogni caso, la decisione o deliberazione di cui alla lett. b) deve risultare da un verbale redatto da un notaio, ed è depositata ed iscritta nel Registro

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

L’art. 56 co. 1 del DLgs. 14/2019, rubricato “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, stabilisce, infatti, che “L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”

L’art. 57 comma 3 del DLgs. 14/2019 conferma che l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, entro 120 giorni dalla scadenza del credito oppure dall’omologazione se già scaduto a tale data.

I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti

(DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,)

Un’ulteriore precisazione è contenuta nell’art. 44 comma 6 del DLgs. 14/2019, secondo cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti, contestualmente al deposito, è pubblicato nel Registro delle imprese, e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione.

Condizioni

(art. 57 comma 2 del DLgs. 14/2019)

Il piano deve essere redatto nel rispetto delle modalità previste dall'art. 56 del DLgs. 14/2019, secondo cui tale documento deve avere data certa e riportare:

- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di nuova finanza;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione,
- nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Documenti Allegati

(art. 57 comma 2 del DLgs. 14/2019)

Al piano, così predisposto, devono, inoltre, essere allegati i documenti di cui all'art. 39 del DLgs. 14/2019:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre periodi d'imposta o anni precedenti – ovvero, se di durata inferiore, l'intera esistenza dell'impresa – e i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore;
- l'elenco nominativo dei creditori, l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, e la precisazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un'idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nelquinquennio anteriore.

Attestazione del piano

(art. 57 comma 4 del DLgs. 14/2019)

un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, Attestazione del piano nonché specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza del loro diritto (o dall'omologazione, se a tale data sono già scaduti i corrispondenti debiti non partecipanti all'intesa)

Professionista indipendente

(art. 67 comma 3 lettera d) del DLgs. 14/2019)

Il professionista indipendente deve possedere caratteristiche analoghe a quelle già previste dall'art. 67 comma 3 lett. d) L. fall., seppur con qualche differenza. In particolare, è previsto che l'attestatore è nominato dal debitore, e deve soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni (art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019):

- è iscritto all'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (art. 356 del DLgs. 14/2019), e nel registro dei revisori legali;
- è in possesso dei requisiti previsti, per i sindaci delle società di capitali, dall'art. 2399 c.c. ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza");
- non è legato all'impresa, e neppure ad altre parti interessate all'operazione di ristrutturazione, da rapporti di natura personale o professionale;
- il professionista, e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di gestione e controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Albo dei gestori della crisi

(art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019)

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo dei gestori i soggetti che – in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 14/2019 – dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 24.9.2014 n. 202. Ai fini del primo popolamento dell'Albo, possono ottenere l'iscrizione pure i soggetti che – in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 14/2019 – documentano di essere stati nominati, al 16.3.2019, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto DM 202/2014.

Procedura

- il pre-accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la nomina del commissario giudiziale;
- le misure cautelari e protettive;
- l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e la mancata adesione decisiva dell'Amministrazione finanziaria;
- gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la modifica del piano o dell'accordo dopo il deposito dell'istanza, prima o dopo l'omologazione.

Il pre-accordo di ristrutturazione dei debiti;

L'art. 44 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 stabilisce che il tribunale, su domanda del debitore, pronuncia un decreto con il quale, se richiesto, fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile – su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale – di non oltre 60 giorni, entro il quale il debitore deposita l'accordo di ristrutturazione dei debiti. In tale sede, è altresì ordinata, ai sensi della successiva lett. e), l'iscrizione del provvedimento, a cura del cancelliere, nel Registro delle imprese.

la nomina del commissario giudiziale

L'art. 44 comma 4 del DLgs. 14/2019 precisa che deve essere disposta la nomina del commissario giudiziale anche a seguito del deposito della domanda di accesso al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, se risultano presentate istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Questa designazione potrebbe comportare, nel caso del c.d. pre-accordo, l'applicazione del precedente comma 1 lett. d), secondo cui il tribunale, "in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a)".

Misure cautelari e protettive

L'art. 54 comma 1 del DLgs. 14/2019 stabilisce che, nel corso del procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (così come in quello di apertura del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale), il tribunale, su istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari – compresa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio – che appaiano, secondo le circostanze, maggiormente idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Misure cautelari e protettive

- dalla data della pubblicazione della stessa, nel Registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore:
- dalla stessa data, le prescrizioni rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
- L'art. 55 co. 3 del DLgs. 14/2019 precisa che il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata

Misure cautelari e protettive

In altri termini, a partire dal 15.8.2020, le misure protettive non producono più i propri effetti automaticamente (art. 182-bis comma 3 L. fall.), per il semplice fatto del deposito dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (o del c.d. preaccordo), ma devono essere espressamente richieste.

Si segnala, inoltre, che l'art. 8 del DLgs. 14/2019 fissa una durata massima delle misure protettive, che non può superare il periodo di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe (art. 8 del DLgs. 14/2019):

Finanziamenti prededucibili

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede alcune novità anche in tema di finanziamenti prededucibili: ad esempio, non è più prevista l'ipotesi della prededucibilità della finanza-ponte di cui all'art. 182-quater comma 1 L. fall., ovvero erogata in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

È, invece, confermata la prededucibilità dei finanziamenti in esecuzione, prevista dal successivo comma 2: in particolare, l'art. 101 comma 1 del DLgs. 14/2019 stabilisce che, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ed espressamente previsti nel piano.

Omologazione

L'accordo viene omologato se:

- Con adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti totali;
- anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria, decisiva ai fini del raggiungimento del quorum ordinario del 60% – stabilito dall'art. 57 comma 1 del DLgs. 14/2019 – o di quello agevolato del 30% (art. 60 comma 1 del DLgs. 14/2019): è, tuttavia, necessario che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria¹³ (art. 48 comma 5 del DLgs. 14/2019).

Omologazione

L'accordo viene omologato se:

- l'idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni – è condizione di procedibilità dell'istanza.

Omologazione

- L'art. 60 del DLgs. 14/2019 stabilisce che il quorum, affinché l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologabile, è ridotto dal 60% al 30%, se il debitore rispetta due specifiche condizioni:
- non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a domandare misure protettive temporanee

Omologazione

La mancata adesione di presume non soltanto nel caso di diniego espresso, ma anche quando il consenso non interviene nel termine di 60 giorni, decorrenti dal deposito della proposta di transazione fiscale, fissato dall'art. 63 co. 2, ultimo periodo, del DLgs. 14/2019

i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese. Il tribunale, decide le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.

Accordi ad efficacia estesa

l'art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019

ovvero la possibilità di estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Accordi ad efficacia estesa

l'art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019

A tale fine, è necessario che siano soddisfatte alcune specifiche condizioni (art. 61 comma 2 del DLgs. 14/2019):

- tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, sull'accordo e sui suoi effetti;
- l'accordo ha carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa – in via diretta oppure indiretta, ai sensi dell'art. 84 comma 2 del DLgs. 14/2019, previsto per il concordato preventivo con continuità – e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato dalla continuità aziendale;

Accordi ad efficacia estesa

l'art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019

A tale fine, è necessario che siano soddisfatte alcune specifiche condizioni (art. 61 comma 2 del DLgs. 14/2019):

- crediti dei creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria rappresentano il 75% di tutti i creditori ricompresi nella categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie;
- i creditori della stessa categoria non aderenti a cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possono risultare soddisfatti in base allo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- il debitore ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Accordi ad efficacia estesa

l'art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019

L'art. 61 co. 5 del DLgs. 14/2019 stabilisce che, quando un'impresa ha passività verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori, che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso, il debitore, con il ricorso di cui all'art. 40 del DLgs. 14/2019, può chiedere che gli effetti dell'accordo, liquidatorio o con continuità aziendale, vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Accordi ad efficacia estesa

l'art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019

L'art. 61 comma 4 del D.Lgs. 14/2019 conferma, invece, il principio secondo cui in nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai creditori ai quali è stata estesa l'intesa, possono essere imposti:

- l'esecuzione di nuove prestazioni, tra le quali non rientra la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati;
- la concessione di affidamenti;
- il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti;
- l'erogazione di nuovi finanziamenti.

I creditori della medesima categoria non aderenti, ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo, possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del DLgs. 14/2019, entro 30 giorni dalla data della comunicazione (art. 61 comma 3).

Sentenza di omologa

La sentenza che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti è notificata e iscritta a norma dell'art. 45 del DLgs. 14/2019, e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, ai sensi dell'art. 133 c.p.c.: gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 48 comma 6 del DLgs. 14/2019).

Diversamente, in caso di mancata omologazione, il tribunale, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara, con sentenza, l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 48 comma 7 del DLgs. 14/2019).

Effetti

L'art. 59 del DLgs. 14/2019 stabilisce, al comma 1, che ai creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti si applica l'art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori, mentre quella concessa "a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero".